



Comune di Copparo

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE - BUONI PASTO**

**Approvato con delibera di Giunta Comunale**

**n. 128 del 29/08/2023**

## Sommario

<u>Art. 1 - Principi generali</u> .....	2
<u>Art. 2 – Valore e limiti del buono pasto</u> .....	2
<u>Art. 3 – Diritto al servizio sostitutivo di mensa</u> .....	2
<u>Art. 4 – Segretario Comunale/Generale</u> .....	3
<u>Art. 5 – Utilizzo del buono pasto</u> .....	3
<u>Art. 6 - Esclusione dall'utilizzo/fruizione del buono pasto</u> .....	3
<u>Art. 7 - Furto, smarrimento, deterioramento e scadenza del buono</u> .....	4
<u>Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali</u> .....	4

## **Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa, riconosciuto sotto forma di buono pasto elettronico alle condizioni indicate nei successivi articoli e secondo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del CCNL del 16/11/2022.

2. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore, dislocati sul territorio e consiste nella somministrazione di alimenti o bevande o nella cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo.

3. Le card sono acquistate e gestite dal Servizio Economato.

## **Art. 2 – Valore e limiti del buono pasto**

1. Il valore nominale del buono pasto è pari a € 7,00 (sette/00).

2. Il valore nominale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

3. Il buono pasto elettronico non è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali vigenti.

4. In nessun caso può essere riconosciuto più di un buono pasto nell'arco della medesima giornata.

5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce una nuova erogazione, salvo quanto previsto all'art. 7.

6. I buoni pasto sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore nominale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo, con conseguente onere a carico del dipendente dell'eventuale differenza tra valore nominale stesso e il maggior costo della consumazione effettuata.

7. I buoni pasto possono essere utilizzati, anche al di fuori della pausa pranzo, anche cumulativamente, negli esercizi convenzionati, individuati dal fornitore.

8. Il servizio sostitutivo di mensa erogato sotto forma di buono pasto elettronico non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

## **Art. 3 – Diritto al servizio sostitutivo di mensa**

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

2. Possono usufruire di un buono pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a 2 ore, da calcolarsi tra le ore lavorative prestate di effettivo servizio, e non inferiore a 30 minuti, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore di effettivo lavoro, nelle giornate di rientro programmate.

3. La fascia di svolgimento della pausa è dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

4. Per avere diritto al buono pasto, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, e della pausa, dovrà essere documentata tramite timbrature.

5. Ai fini della maturazione del diritto al buono pasto non concorrono al raggiungimento delle 8 ore utili, con contestuale rientro pomeridiano, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, compresi i permessi sindacali e i permessi per la Legge 104/1992.

6. Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile del Servizio, o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, a condizione che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7 ore di lavoro, esclusa la pausa, nelle giornate dove non è previsto il rientro pomeridiano.

7. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa spetta anche al dipendente che svolge lavoro al pomeriggio e/o con prosecuzione nelle ore serali o nelle ore serali con prosecuzione nelle ore notturne, oppure straordinario in occasione di elezioni o referendum, purché siano prestate nella giornata almeno 7 ore complessive di lavoro e sia rispettato il tempo previsto per la pausa pranzo, anche al di fuori della fascia oraria prevista (12:30-15:00).

8. La richiesta di erogazione del buono pasto nell'eventuale impossibilità di poter regolarmente timbrare il badge, deve essere regolarizzata attraverso l'inserimento nel Portale del Dipendente delle omesse timbrature e le stesse devono essere autorizzate dal Responsabile.

**9. La pausa pranzo va sempre fruita al di fuori dell'orario di lavoro, pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita a inizio pausa e in entrata alla ripresa dell'attività lavorativa.**

#### **Art. 4 – Segretario Comunale/Generale**

1. Il Segretario può usufruire di un buono pasto per ogni giornata in cui presta servizio, anche nelle ore pomeridiane, attestato dalla timbratura antimeridiana in ingresso e da quella pomeridiana in uscita purché vi sia una permanenza in servizio superiore a 8 ore nelle giornate di rientro previste dall'Ente e 7 ore nelle restanti giornate, senza necessità di attestare l'effettuazione della pausa.

#### **Art. 5 – Utilizzo del buono pasto**

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti deve avvenire a cura del Servizio Economato a rendicontazione (di norma entro il mese successivo a quello di riferimento) sulla base delle presenze effettive così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze. La consegna deve avvenire previa sottoscrizione di apposito tabulato da parte di ciascun Responsabile ovvero tramite diversa modalità operativa stabilita dal Servizio Economato stesso.

2. Il calcolo dei buoni pasto sarà svolto sulla base del numero dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risultante dalle marcature del tesserino magnetico.

3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista e superata tale data essi possono essere annullati e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice.

#### **Art. 6 - Esclusione dall'utilizzo/fruizione del buono pasto**

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata o nei giorni in cui non si effettua la prosecuzione dell'attività lavorativa secondo quanto previsto all'art. 3.

2. Non concorrono all'integrazione delle ore di lavoro giornaliero le assenze a qualsiasi titolo giustificate.

Prestazioni lavorative rese in Smart Working non danno diritto alla fruizione del buono pasto giornaliero.

3. Per i dipendenti in missione vale il trattamento previsto per le trasferte, per cui non va erogato il buono, tranne nell'ipotesi in cui gli stessi non richiedono il rimborso spese per la fruizione del pasto e l'orario di missione sia almeno pari a sette ore.

### **Art. 7 - Furto, smarrimento, deterioramento e scadenza del buono**

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente dovrà avvertire tempestivamente il Servizio Economato, il quale provvederà al blocco della card. I buoni eventualmente sottratti non verranno rimborsati. In seguito sarà concessa una nuova card con l'accredito dei buoni pasto che risultano non consumati.

2. In caso di deterioramento o smagnetizzazione della card, l'ufficio competente procede alla relativa sostituzione.

3. In caso di scadenza del buono pasto l'eventuale sostituzione avverrà secondo le modalità previste dalle condizioni contrattuali di fornitura.

### **Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il Servizio Economato vigila sull'applicazione del presente Regolamento e verifica il suo impatto finanziario nel tempo al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa, proponendo in merito qualunque modifica si dovesse rendere necessaria per garantire il rispetto di detti limiti.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle vigenti disposizioni contrattuali.

3. Tutte le precedenti disposizioni dell'Ente in materia di Buoni Pasto devono intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

4. L'Ente si riserva la facoltà, a seguito di nuovi affidamenti del servizio o per particolari esigenze, di modificare il presente Regolamento.

5. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.